

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3907

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Disposizioni in materia di corresponsione del trattamento pensionistico sospeso al personale della scuola collocato a riposo per dimissioni

Presentata il 16 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito dell'applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'articolo 13, comma 5, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il personale della scuola ha subito una grave ingiustizia. Infatti, coloro che hanno presentato le dimissioni accettate dall'amministrazione, così come vuole la legislazione vigente nel comparto scuola, collocati a riposo, si sono visti decurtare quattro mensilità di pensione che, ad oggi, non hanno mai percepito. La presente proposta di legge vuole rendere giustizia a coloro che hanno subito tale trattamento.

La Corte costituzionale con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 439, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993. Giova ricordare che la Corte ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui differisce al 1° gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni.

Nonostante, dunque, la Corte si sia pronunciata più volte nel merito dei provvedimenti legislativi in questione, il legislatore non ha mai sanato l'irrazionalità delle norme applicate.

Infatti, in via di principio, deve sussistere la corresponsione del trattamento pensionistico, in coincidenza con la cessazione dal servizio. L'applicazione delle

norme vigenti ha invece lasciato il personale del comparto scuola senza lo stipendio (che percepivano durante il servizio), e senza la pensione (che hanno percepito solo quattro mesi dopo).

L'intervento legislativo si rende dunque necessario in quanto la pubblica ammini-

strazione non ha mai provveduto spontaneamente alla revoca dei provvedimenti, ritenuti illegittimi dalla Corte costituzionale che si è più volte pronunciata nel merito nonostante il personale della scuola abbia fatto presente, nel corso degli anni, le ingiuste situazioni determinatesi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438).

1. Dopo la lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) ai lavoratori dipendenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; agli stessi non si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2-*quinquies* ».

2. A favore dei dipendenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali è stata applicata la sospensione del trattamento pensionistico di anzianità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il reintegro delle mensilità non corrisposte.

ART. 2.

(Modifica all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

1. Dopo la lettera *c*) del comma 5 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) le disposizioni di cui alla lettera *b*) non si applicano ai fini della corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

